

Assicurazione Responsabilità Ambientale - Insedimenti

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



Prodotto: "Responsabilità Ambientale - Insedimenti"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di Responsabilità Civile a copertura del rischio ambientale rivolta alle aziende italiane per il rischio di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento. È prevista la preventiva compilazione di un questionario di valutazione del rischio (si tratta di rischi non sono assicurabili in autonomia agenziale, soggetti sempre a benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE - INSEDIAMENTI è un prodotto di responsabilità civile a copertura del rischio ambientale rivolto ad insediamenti di imprese italiane, sia piccole che medie, per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento indicato in polizza. Prima della stipula del contratto è prevista la compilazione di un questionario specifico, che permette di valutare il rischio da assicurare (si tratta di rischi soggetti sempre a benessere dell'assicuratore). Se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

✓ Sezione Prima - Assicurazione R.C. da inquinamento

La Garanzia base prevede il risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento, causato dall'azienda per:

- morte e lesioni personali,
- distruzione e deterioramento di materiale di cose che si trovino all'esterno dello stabilimento,
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o servizi in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, l'assicurazione R.C. Inquinamento è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

✓ Sezione Seconda - Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e ripristino del danno ambientale

La garanzia prevede il rimborso all'Assicurato:

- le spese per gli interventi di bonifica;
- le spese per il ripristino del danno ambientale (sino a concorrenza del sottolimito indicato in polizza);

in conseguenza di un sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, a condizione che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e che il sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti. Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, di concedere anticipi sulle spese.

✓ Garanzie Opzionali

Ad integrazione della Garanzia Base possono essere richiamate in polizza, anche le seguenti Garanzie Opzionali quali:

- ✓ **Amianto** (Garanzia A);
- ✓ **Beni all'interno dello stabilimento assicurato** (Garanzia B);
- ✓ **Operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici presso terzi** (Garanzia C). Se prevista la copertura devono essere indicati i riferimenti dei veicoli/mezzi meccanici per i quali opera la copertura (Tipo automezzo, targa, peso a pieno carico, tipo rifiuto/sostanze trasportate);
- ✓ **Committenza del trasporto di merci pericolose** (Garanzia D). *(segue)*



Che cosa è assicurato ? *(segue)*

✓ Assicurazione R.C. in regime di "Claims Made"

Si consideri che l'assicurazione Responsabilità Ambientale opera in regime di "Claims Made".

Pertanto per la Sezione R.C. da inquinamento si considera "Sinistro" la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.

Inizio e termine della garanzia - per la Sezione R.C. l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, indicata in polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.



Che cosa non è assicurato ?

✗ Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali). La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominato "Esclusioni". Di seguito le principali esclusioni previste dall'assicurazione Responsabilità Ambientale-Insedimenti.

L'assicurazione non comprende i danni o le spese:

- ✗ causati da attività svolte all'esterno dello stabilimento;
- ✗ causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello stabilimento;
- ✗ causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
- ✗ causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti offshore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- ✗ causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento;
- ✗ causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- ✗ causati da amianto;
- ✗ derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi; *(segue)*



Che cosa non è assicurato ?

L'assicurazione non comprende i danni o le spese (segue):

- * causati da sostanze radioattive o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e simili;
- * causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- * derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste in polizza;
- * causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- * derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione;
- * derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- * derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- * causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo stabilimento;
- * causati da pozzi perdenti.

L'assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato non imposte dalla legge.

L'assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino all'interno dello stabilimento (salvo quanto espressamente previsto dalla Garanzia B) "Beni all'interno dello stabilimento").



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto. Nella scheda tecnica sono riportati in dettaglio i principali limiti di copertura previsti (massimali, scoperti con minimo o franchigia, eventuali limiti di indennizzo/risarcimento).

Trattandosi di polizza non standard franchigia e sottolimiti di indennizzo vengono stabiliti in base alle particolarità del singolo rischio. Le garanzie opzionali, se previste, prevedono un sottolimito nell'ambito del massimale di polizza assicurato e specifiche franchigie (detti limiti sono stabiliti, garanzia per garanzia, e in base alle particolarità del singolo rischio).

Il contratto può prevedere la Condizione Particolare "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", che consente la possibilità di attivazione del servizio di supporto BELFOR in caso di emergenze per sinistro. A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" la Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione di AXA per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro. In nessun caso AXA risponderà per somme superiori al massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C. Ambientale vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata o di tipologia di sostanze trasportate per la garanzia operazioni di carico e scarico). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Se previsto il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" in caso di emergenze per sinistro, l'Assicurato potrà chiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde 800 820 189 (attivo 24 h su 24).

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato: a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia; b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un Organo giurisdizionale o amministrativo; c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata; d) i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle Autorità competenti o degli Enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del sinistro; e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza definitiva, ripristino ambientale e ripristino del danno ambientale richiesti dalla legge.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.